

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

Porti di Palermo
e Termini Imerese

MEMORIA PER IL COMITATO PORTUALE

B/1

Recepimento Regolamento per la ripartizione del fondo interno per l'incentivo economico di cui all'art. 93, commi 7bis, 7ter, 7quater e 7quinquies del D.Lgs 163/06

La Legge 114/2014 (entrata in vigore il 18/8/2014) quale conversione con modifiche del DL 90/2014, ha apportato numerose e sostanziali modifiche agli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 163/2006, in materia di incentivi per la progettazione. In particolare, sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici e sono stati introdotti i commi 7bis, 7ter, 7quater e 7quinquies dell'articolo 93 del 163/2006.

Le modifiche salienti riguardano l'esclusione dei dirigenti dalla ripartizione dell'incentivo, in virtù dell'onnicomprendività della loro retribuzione e la creazione di un fondo, finanziato con il 20 per cento delle somme destinante all'incentivo, da utilizzare per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie finalizzate all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Conseguentemente, il fondo per gli incentivi, il cui finanziamento deriva da una percentuale non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, sarà costituito dall'80% di tali somme.

Ulteriore sostanziale modifica è quella introdotta dal 7ter che stabilisce che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Altre novità riguardano la possibilità di ridurre l'incentivo in caso di ingiustificato aumento dei tempi o dei costi di realizzazione dell'opera.

Tali sostanziali modifiche comportavano la necessità di dotarsi di un Regolamento di ripartizione che andasse a sostituire quello vigente, approvato nel 2008.

Non prevedendo la norma nulla circa la fase transitoria, si è posto il problema dell'erogazione degli incentivi concernenti lavori già in corso i cui quadri economici erano stati già approvati. Al riguardo sono stati richiesti dei pareri (Avvocatura dello Stato e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e sono state consultate alcune delibere in merito emanate dalla Corte dei Conti. Alla luce di quanto sopra indicato ed a seguito di alcuni incontri con le RR.SS.AA. in data 21/9/15 è stato emanato il Regolamento allegato alla memoria che, all'articolo 12, indica nelle norme transitorie l'applicabilità dello stesso a tutti i progetti approvati dopo il 19/8/2014.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera l della legge 84/94, si chiede al Comitato di recepire il nuovo Regolamento.

UFFICIO AFFARI GENERALI E PERSONALE
IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Antonella Scandone)



AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

Porti di Palermo
e Termini Imerese

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO PER L'INCENTIVO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 93, COMMI 7bis, 7ter, 7quater e 7quinqies, DEL D.LGS. 163/2006 e s.m.i.

INDICE

- Art.1 - Principi generali
- Art. 2 – Opere e lavori pubblici – definizione ai fini dell'incentivo
- Art. 3 – Costituzione del fondo
- Art. 4 – Procedure
- Art. 5 – Definizione delle aliquote
- Art. 6 – Maggiorazioni
- Art. 6BIS – Riduzioni
- Art. 7 – Composizione e nomina dello staff tecnico e del Responsabile del
Procedimento - Criteri di assegnazione degli incarichi
- Art. 8 – Requisiti qualitativi dello staff tecnico
- Art. 9 – Criteri di ripartizione del fondo

TABELLA "A"

- Art. 10 – Costituzione a quantificazione del fondo per l'innovazione
- Art. 11 – Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo
- Art. 12 – Norme di salvaguardia
- Art. 13 – Norme transitorie



Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento è emanato ai sensi dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell'art.93 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dalla L.114/2014 (vigente a far data 19/08/2014), e stabilisce i criteri per la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione ed i criteri di ripartizione dell'incentivo, da corrispondere al personale interno per lo svolgimento di attività inerenti la realizzazione di un'opera o di un lavoro, il cui progetto è stato approvato dopo l'entrata in vigore della suddetta Legge 114/14, pertanto dopo il 19.08.2014.

Art. 2 – Opere e lavori pubblici – definizioni ai fini dell'incentivazione

Le definizioni di "opera" e "lavoro" sono riportate al comma 8°, art. 9, del citato D.Lgs. n.163/2006.

Per i servizi l'incentivo si computerà solo per quelli in cui si manifesta la necessità di redigere una progettazione di livello almeno "definitivo" in relazione al fatto che comprendono l'esecuzione di lavori e sarà conteggiato solo nella quota parte oggetto di progettazione; sono esclusi tutti i rimanenti servizi.

Sono esclusi dall'incentivo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e tutte le altre attività tecniche istituzionali dell'A. P. che non presuppongono attività di progettazione e direzione dei lavori (quali la programmazione, la gestione del Demanio, perizie di stima, elaborazione di richieste d'offerta, lettere d'ordine, sorveglianza lavori che rientrano nei compiti previsti dall'art.6 della legge 84/94), nonché tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, quali studi di fattibilità ed elaborati relativi a lavori che non richiedono l'elaborazione di una specifica attività di progettazione.

Resta stabilito che gli incentivi di cui sopra, saranno liquidati solo alla effettiva disponibilità delle somme e non appena i relativi progetti saranno posti a base di gara.



Art. 3 – Costituzione del fondo

Nei quadri economici dei progetti approvati, dopo il 19/08/2014, saranno previste le somme di cui all'art. 1.

Dette somme sono riferite alle progettazioni, intendendo per progettazioni i diversi stadi previsti dalla vigente normativa, (quali progettazione preliminare nel caso di appalto concorso, progettazione definitiva nel caso di appalto integrato, progettazione esecutiva per i rimanenti casi), nonché alle altre attività tecniche connesse alla realizzazione di un'opera: responsabile del procedimento, redazione del piano di sicurezza, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, verificatore (collaboratore del RUP), etc.


Esse saranno erogate solo per i progetti posti a base di gara; per eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, l'incentivo sarà adeguato sino alla quota dell'importo suppletivo lordo dei lavori. Per eventuali perizie di varianti in diminuzione, la quota parte per progettazione resterà invariata, mentre le altre aliquote saranno adeguate ai nuovi importi.

Il personale destinatario del compenso è individuato nell'ambito del citato comma 7ter, dell'art. 93 del Dec.to Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e art.4, 4° comma, del citato D.M. 17.03.2008, n. 84, così come esplicitato nel successivo art.9 del presente regolamento.

La percentuale effettiva dell'incentivo, nel suddetto limite massimo del 2,00%, è stabilita dal presente Regolamento in base all'importo dei lavori ed alla complessità dell'opera da realizzare, secondo quanto indicato ai successivi articoli 5, 6 e 6 BIS.

Art. 4 – Procedure

Nell'ambito degli interventi da attuare il Dirigente dell'area competente, sentito il RUP, propone al Segretario Generale, per la nomina, il gruppo di lavoro (staff tecnico) delle varie fasi di attività.



Art. 5 – Definizione delle aliquote

L'ammontare complessivo delle somme da destinare al fondo interno per incentivi alla progettazione è determinato secondo le seguenti percentuali, applicate a scaglioni:

- per progetti di importo fino a **Euro 1.000.000,00**: il **2,00%** dell'importo dei lavori a base d'asta;
- per progetti di importo compreso tra **Euro 1.000.000,01** e **Euro 5.000.000,00**: **1,90%** dell'importo dei lavori eccedente euro un MLN;
- per progetti di importo compreso tra **Euro 5.000.000,01** e **Euro 25.000.000,00**: **1,80%** dell'importo dei lavori eccedente euro 5 MLN;
- per progetti di importo compreso tra **Euro 25.000.000,01** e **Euro 50.000.000,00**: **1,70%** dell'importo dei lavori eccedente euro 25 MLN;
- per progetti di importo superiore a **Euro 50.000.000,00**: **1,60%** dell'importo dei lavori eccedente 50 MLN.


Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidati a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

Gli importi degli incentivi sopra determinati sono da considerare comprensivi di imposte, tasse corrispondenti, e/o quote di contributi, contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, compresi quelli a carico dell'Amministrazione; con la sola esclusione dell'IRAP.

Sono escluse dal fondo: l'IRAP, la copertura assicurativa di cui al comma 5, dell'art. 90, D.leg.vo n.163/2006 e la copertura assicurativa del verificatore che comunque dovranno essere incluse nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 6 – Maggiorazioni

Per i progetti di qualunque importo sarà possibile attribuire una maggiorazione fino al raggiungimento della quota massima del 2,0%, qualora si ravvisi una causa espressa dal 7° comma dell'art. 5 del citato D.M. 17.03.2008 n.84 e cioè:

- 
- a) Multidisciplinarietà del progetto: fattispecie che ricorre nel caso in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici: in linea generale, si configura la multidisciplinarietà qualora il progetto comprenda almeno tre dei seguenti elementi: studi e verifiche geotecniche, verifiche strutturali e calcoli stativi; studio e verifica idraulico marittima, impianti elettrici, impianti di illuminazione, impianti idrici, impianti fognari, impianti di trattamento acque (depurazione e/o potabilizzazione), impianti termici e di climatizzazione, impianti di telecomunicazione e trasmissione dati, impianti elettromeccanici trasportatori;
- b) Accertamenti ed indagini: fattispecie che ricorre nell'ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) Soluzioni tecnico-progettuali: fattispecie che ricorre nel caso in cui siano adottate soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali, o impiego di materiali e tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) Progettazione per stralci: fattispecie che ricorre nell'ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e/o di computo occorrenti.



L'attribuzione del maggiore incentivo dovrà essere motivata dal RUP nella memoria relativa al decreto di approvazione del progetto.


Art. 6 Bis – Riduzioni

Nel caso in cui nella realizzazione di un'opera non siano rispettati i tempi previsti nel relativo progetto esecutivo e/o i costi previsti nel quadro economico del medesimo progetto, l'ammontare delle somme da destinare al fondo interno per l'incentivo di cui al precedente art. 1 (relativo alla singola opera) sarà ridotto con i criteri e le modalità appresso indicate.

A. Incremento dei tempi

Per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di maggiore durata effettiva dei lavori rispetto al tempo contrattuale indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, sarà applicata una riduzione pari allo 0,30% dell'importo del fondo.





Il tetto della riduzione è fissato nella misura corrispondente alla percentuale stabilita per la progettazione per la maggiore durata dei lavori imputabile a carenze progettuali e/o alla percentuale stabilita per la Direzione dei Lavori per la maggiore durata dei lavori imputabile alla conduzione dei lavori. La imputabilità della maggiore durata dei lavori è demandata al RUP che ne dà comunicazione al Segretario Generale per i successivi adempimenti.

Ai fini della riduzione di cui sopra, non sono da computare i maggiori tempi derivanti da fatti e motivazioni di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs n. 163/2006.

B. Incremento dei costi

Per ogni punto percentuale dell'importo effettivo dei lavori (al netto del ribasso d'asta) in più rispetto all'importo previsto nel progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore, sarà applicata una riduzione pari allo 0,30% dell'importo del fondo.

Il tetto massimo della riduzione è fissato nella misura corrispondente alla percentuale stabilita per la progettazione, per il maggiore importo dei lavori imputabile a carenze progettuali, e/o alla percentuale stabilita per la Direzione dei Lavori, per il maggiore importo dei lavori imputabile alla conduzione dei lavori. La imputabilità del maggiore importo dei lavori è demandata al RUP.

Ai fini della riduzione di cui sopra, non sono da computare i maggiori costi derivanti da fatti e motivazioni di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs n. 163/2006.

Le riduzioni di cui sopra, relative all'incremento dei tempi e all'incremento dei costi, si applicano indipendentemente l'uno dall'altra e quindi, qualora ricorrano i presupposti, si applicano entrambe. In ogni caso la riduzione complessiva non potrà superare la percentuale stabilita per l'attività (di progettazione, Direzione Lavori o RUP) alla quale è imputabile il maggiore tempo di esecuzione e/o il maggiore importo dei lavori. Le riduzioni in argomento non si applicano nel caso in cui l'attività alla quale è imputabile il maggiore tempo di esecuzione e/o il maggiore importo dei lavori sia stata affidata ed espletata da tecnici esterni all'Amministrazione.

Art. 7 – Composizione e nomina dello staff tecnico e del Responsabile del Procedimento – Criteri di assegnazione degli incarichi.

L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate dal D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche deve garantire il pieno impiego delle competenti professionalità in servizio presso l'Autorità Portuale di Palermo, nonché l'equa ripartizione degli stessi anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'art.1 del presente regolamento.

L'assegnazione dei suddetti incarichi dovrà avvenire compatibilmente con i carichi di lavoro e le singole professionalità, tenendo conto dei seguenti criteri:

1. complessità dell'opera;
2. limiti di legge della professionalità dei singoli soggetti;
3. specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui si riferisce l'opera;
4. necessità di assicurare, di norma, una rotazione degli incarichi, compatibilmente con le dotazioni organiche, e nel rispetto della legge n.190/2012;
5. disponibilità del personale in funzione del carico di lavoro esistente o prevedibile.

I singoli soggetti possono essere designati allo svolgimento di uno o più incarichi all'interno dello staff tecnico.


Ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 17.03.2008 n. 84 le assegnazioni degli incarichi sono effettuate con provvedimento del Segretario Generale su proposta del Dirigente dell'Area Tecnica, sentito il RUP.

Art. 8 – Staff tecnico e soggetti partecipanti alla ripartizione dell'incentivo

I principali requisiti qualitativi ed i compiti, sia del Responsabile del Procedimento che dei vari soggetti componenti lo staff tecnico, sono quelli definiti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia di opere e lavori pubblici.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori, ivi compreso il tecnico al quale è demandata l'attività di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 93, comma 6,





e dell'art. 112, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonché degli artt. 44 e seguenti del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

- b) I tecnici incaricati della progettazione che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del citato D.Lgs 163/2006, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del relativo profilo professionale;
- d) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., e i suoi collaboratori;
- e) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori di cui agli articoli da 147 a 151 del citato Regolamento n. 207/2010 e cioè: il Direttore dei lavori (o i Direttori dei lavori), i Direttori operativi, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., gli Ispettori di cantiere;
- f) il personale incaricato del collaudo tecnico amministrativo e/o del collaudo statico o della certificazione di regolare esecuzione;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione e liquidazione, nonché ad ulteriori attività amministrative od esecutive, la cui individuazione, con le relative percentuali, viene effettuata, per singolo lavoro, dal Segretario generale, anche attraverso consultazioni con il R.U.P. e/o con il Dirigente;

La ripartizione del fondo tra i singoli soggetti aventi diritto è operata dal Segretario Generale, su proposta del Responsabile del Procedimento, tenuto conto delle percentuali oscillanti tra un minimo ed un massimo, stabilite nella tabella A dell'art. 9 del presente regolamento.

Tale ripartizione dovrà essere effettuata in funzione delle responsabilità personali, delle mansioni svolte nell'ambito dell'intervento e del carico di lavoro derivante ai competenti soggetti incaricati nonché della complessità dell'opera e tenendo conto altresì delle eventuali collaborazioni esterne.

A tal fine, il Responsabile del Procedimento redige idonea scheda di ripartizione del fondo, per i punti dalla a) alla f), con indicazione dei tempi complessivi di realizzazione dell'opera (fase progettuale, fase di realizzazione, etc.), degli incarichi affidati ed effettivamente svolti dai singoli componenti dello staff, delle percentuali attribuite ai singoli soggetti aventi diritto e dei relativi importi, nonché dei tempi di attuazione delle singole fasi. La scheda deve essere corredata dagli accertamenti relativi alle specifiche attività svolte dai componenti dello staff e dalle motivazioni relative all'attribuzione delle singole quote.

La scheda sarà siglata dagli aventi diritto per presa visione.

Art. 9 – Criteri di ripartizione del fondo

La ripartizione della quota dell'80% del fondo è effettuata nei limiti indicati dall'art.5 del citato D.M. 17.03.2008 n. 84 sulla scorta delle percentuali che sono riportate nella tabella A.

TABELLA "A" – PER LE OPERE ED I LAVORI

	DESTINATARIO	SUB.	TOT.
1)	Responsabile unico del procedimento		5-10%
1.a)	Responsabile unico del procedimento ex D.Lsg n.163/2006	2-8%	
1.b)	Collaboratore/i del RUP al/i quale/i è demandata l'attività di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 93, comma 6, e dell'art. 112, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonché degli artt. 44 e seguenti del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;	1-5%	
1.c)	Altri collaboratori del RUP individuati nominativamente che svolgono attività di supporto al RUP nelle varie fasi di	0-4%	



	attuazione dell'intervento e per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e degli artt. 9 e 10 del relativo regolamento di attuazione		
2)	Progettazione		15-65%
2.a)	Tecnici che hanno redatto il progetto, tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati.	9-30%	
2.b)	Collaboratori alla progettazione (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2 e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, etc..., nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale).	4-27%	
2.c)	Tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza	2-8%	
3)	Direzione lavori		10-55%
3.a)	Tecnici incaricati della direzione dei lavori	7-35%	
3.b)	Assistenti della Direzione lavori (tecnici con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere che nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, svolgono i compiti di cui agli artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010 affidati dal Direttore dei Lavori)	2-25%	
3.c)	Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori di cui alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri	1-12%	
4)	Tecnici incaricati del collaudo (tecnico – amministrativo e/o statico)	1-6%	
5)	Altro personale		20%
	Il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato (individuato		

Handwritten signature

Handwritten signature

	<p>nominativamente dal Segretario Generale), che, pur non firmando il progetto, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e alla loro contabilizzazione e liquidazione ed alle correlate attività amministrative.</p>		
--	---	--	--

La somma delle singole percentuali riportate in tabella A deve essere pari a 100 e quindi il corrispondente importo complessivo deve essere pari alla quota dell'80% dell'incentivo di cui all'art. 1 del presente regolamento.


Qualora, nei casi previsti dalla legge, il piano di sicurezza e coordinamento non venga redatto, l'aliquota di cui al punto 2.c è addizionata a quella di cui al punto 2.a e l'aliquota di cui al punto 3.c (relativa al coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione) si somma a quella di cui al punto 3.a.

L'imponibile dell'incentivo, di cui all'art.93 comma 7-bis, complessivamente corrisposto nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento dell'imponibile previdenziale dell'anno precedente, a tal fine, i tecnici dovranno sottoscrivere una dichiarazione circa l'eventuale corresponsione di incentivi da altre amministrazioni.

L'incentivo non erogato all'avente diritto in quanto è stato superato il limite previsto nel precedente capoverso, oppure non erogato in quanto spettante a personale con qualifica dirigenziale, sarà accantonato in attesa di chiarimenti e/o di un regolamento del Ministero, indicante specifiche disposizioni.

Art. 10 – Costituzione e quantificazione del fondo per l'innovazione

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetto di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai



cittadini, ottenibile anche attraverso la partecipazione del personale a specifici corsi di formazione ed aggiornamento relativi alla complessa normativa che regola i lavori pubblici.

Art. 11 – Distribuzione e ripartizione del fondo

1. In caso di sostituzione o decadenza del R.U.P. e/o delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione, D.L. ed attività amministrative correlate, gli stessi avranno diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Segretario Generale, dal R.U.P. o dal subentrante.

Per quanto attiene alla quota parte dell'incentivo imputato alla fase progettuale, il previsto compenso si ritiene articolato nelle seguenti percentuali:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| - Progettazione preliminare | 20% |
| - Progettazione definitiva | 40% |
| - Progettazione esecutiva | 40% |

Per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata nella misura del 30%, inoltre per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è determinata nella misura del 50% (e quindi per un totale del 70%). Per quanto altro, vige l'art. 6 del citato D.M. 17.03.2008, n. 84.


2. La ripartizione del fondo di cui al presente Regolamento, e la liquidazione degli incentivi a valere sul medesimo fondo, è disposta dal Segretario Generale su proposta del Responsabile Unico del procedimento, previo accertamento da parte di quest'ultimo, delle specifiche attività effettivamente svolte dai singoli dipendenti incaricati, successivamente all'avvenuto espletamento delle singole prestazioni, con i criteri che seguono:

- Per le prestazioni relative al Responsabile Unico del procedimento le quote dell'incentivo sono ripartite in parti relative alle tre fasi in cui si articola l'attività del Responsabile (Progettazione/Affidamento/Esecuzione). In particolare, ove non disposto diversamente, viene assegnata alla validazione della progettazione il 30%, per la predisposizione degli atti propedeutici alla gara di appalto e fase dell'affidamento il 30%, alla fase d'esecuzione il 35% sino all'ultimazione dei lavori, al collaudo il 5%.

- La corresponsione per le prestazioni relative alla progettazione, agli atti propedeutici alla gara di appalto ed affidamento lavori avverrà per il 70% dopo la pubblicazione dei bandi di gara e per il restante 30% dopo l'ultimazione dei lavori; la corresponsione per le prestazioni relative alla direzione, controllo, misura e andamento dei lavori, avverrà per il 70% in funzione degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 30% dopo l'ultimazione dei lavori; le prestazioni di cui alla voce "ultimazione dei lavori al collaudo", dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

3. La trasmissione delle schede relative alla proposta di ripartizione dell'incentivo dovrà essere effettuata dal RUP entro 90 giorni dalla maturazione delle quote di prestazioni liquidabili, il relativo pagamento dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni.

Il RUP, in tutela, potrà proporre riduzioni degli acconti da corrispondere in corso d'esecuzione, qualora sussistano validi motivi per i quali si paventino le riduzioni di cui all'art. 6bis del presente regolamento.




Rosa Sest
Fabio C...

Di alle

Art. 12 – Norme transitorie

- Il presente Regolamento, che così come riportato all'articolo 1 viene applicato a tutti i progetti approvati dopo il 19/8/2014, è stato redatto sulla base di una prima interpretazione delle modifiche apportate dalla Legge 114/14 all'articolo 93 del D.Lgs 163/2006, ed in particolare, sulla base di lettura comparata di alcuni pareri e delibere, tra i quali, la Delibera n.141/2014/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per le Marche del 3.12.2014; Delibera n.3/2015/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata dell'11.2.2015; Delibera Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto – deliberazione 211/2015 del 13/4/2015, e della nota 3558 della Direzione Generale Porti del Ministero Infrastrutture e Trasporti, indirizzata all'Autorità Portuale di Palermo in data 8/4/2015.
- La disciplina che regola l'incentivo, per le opere ed i lavori il cui progetto è stato approvato prima dell'entrata in vigore della suddetta L.114/2014, cioè ante 19 agosto 2014, resta quella vigente al momento in cui il progetto è stato approvato, pertanto, sarà regolata dal "Regolamento per la ripartizione del fondo interno per l'incentivo economico di cui all'art.92, commi 5 e 6 del D. Lgs.163/2006" di questa Autorità approvato in data 16 dicembre 2008, e ciò anche sull'assunto, ribadito da numerosi pareri e delibere degli organi vigilanti che, il diritto al compenso nasce dal compimento dell'attività di progettazione.
- Costituisce parziale deroga al punto precedente, la ripartizione dell'incentivo per quanto attiene il punto g) dell'articolo 8 ed il relativo punto 5 della tabella di ripartizione prevista dall'articolo 9 del nuovo testo, le cui modalità di erogazione si applicano anche alle somme relative a lavori il cui progetto è stato approvato prima del 19 agosto 2014. Il Regolamento approvato in data 16 dicembre 2008, pertanto, si intende modificato per i soli punti sopra riportati.

[Handwritten signatures]


[Handwritten signature]